

Aldo Natalini

---

**IRRIPETIBILITÀ DEI RILIEVI  
FOTOGRAFICI ALLEGATI AI  
VERBALI DI P.G.: QUALI  
RICADUTE SULLA PROVA DEI  
REATI ALIMENTARI?**

---

Estratto

**OSSERVATORIO**

## IL PRECEDENTE

# **Irripetibilità dei rilievi fotografici allegati ai verbali di p.g.: quali ricadute sulla prova dei reati alimentari?**

La nota a sentenza (adesiva) analizza la decisione di legittimità che ha sancito la diretta inseribilità al fascicolo del dibattimento – e, quindi, la piena utilizzabilità a fini di prova – delle fotografie allegate al verbale ispettivo, qualificandoli essi stessi come «atti irripetibili». Dopo una rapida rassegna della giurisprudenza di riferimento, il contributo si conclude con una riflessione sulle potenzialità applicative dell'odierno *dictum* in tema di prova delle ipotesi di reato alimentari accertabili *ictu oculi*.

*The (adherent) note to the ruling analyzes the decision of legitimacy that established the admissibility of the photographs attached to the inspection report – and, therefore, the possibility of full use as evidence – to the file of the hearing, classifying them as «unrepeatable acts». After a quick review of the jurisprudence of reference, the note ends with a reflection on the potential application of today's dictum in terms of proof of the hypothesis of food crime ascertainable ictu oculi.*

Keywords: *atti irripetibili - fascicolo dibattimentale - oralità - prova - ispezione*

Cass. Sez. III Pen. 21 gennaio 2019, n. 2576 - Di Nicola, pres.; Socci, est.; Di Leo, P.M. (conf.) - C.D, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Biella 21 febbraio 2018*).

**Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Documentazione dell'attività - Ispezione sullo stato dei luoghi - Fotografie allegate al verbale di ispezione - Natura - Atto irripetibile - Conseguenze - Inserzione nel fascicolo del dibattimento - Conferma orale - Esclusione.**

*Le fotografie scattate durante un'ispezione sullo stato dei luoghi (nella specie: igienico-sanitaria effettuata dai C.C. del NAS, in relazione all'art. 5 della legge n. 283 del 1962), ed allegate al verbale di ispezione e sequestro, devono considerarsi atti irripetibili, come tali non più riproducibili, con la conseguenza che, essendo legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate dal giudice come fonte di prova, senza che sia necessaria una conferma da parte dei verbalizzanti in sede dibattimentale.*

**Il testo della sentenza è pubblicato in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it)**

1. *Premessa: la vicenda di specie.* Con la sentenza in commento la III Sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del legale rappresentante di un panificio industriale che si doleva di essere stato condannato per la contravvenzione alimentare di cui all'art. 5, lett. d), della legge n. 283 del 1962<sup>1</sup> – per aver impiegato nella preparazione di prodotti da forno farine di vario tipo insudiciate ed invase da parassiti (quali blatte e farfalline) – senza che le foto, prodotte dal P.M. a fini di prova, fossero state sottoposte ai testi, in visione, per la loro conferma orale.

La Corte regolatrice, oltre ad aver escluso l'invocata ipotesi di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. – nel rilievo che, avendo la sentenza impugnata irrogato una pena superiore al minimo edittale, può ritenersi implicitamente esclusa la particolare tenuità del fatto<sup>2</sup> – ha affermato un principio di diritto assai nitido: le fotografie scattate dalla polizia giudiziaria durante un'ispezione igienico-sanitaria, essendo parte integrante del verbale di ispezione sullo stato dei luoghi, sono da considerare esse

<sup>1</sup> Su cui v. DIAMANTI, Stargate. «*Latte non tracciato, latte mal conservato*» [art. 5, comma 1, lett. b), legge n. 283/62] (nota a Cass. Sez. III Pen. 20 luglio 2016, n. 31035), in questa Riv., 2017, 128 e ss. (ed *ivi* per ampi richiami).

<sup>2</sup> Sul punto v. già Cass. Sez. V Pen. 1° ottobre 2015, n. 39806, Lembo, rv. 265.317, secondo cui: «L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 *bis* c.p. non può essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, configurandosi, in tal caso, l'esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuità del fatto».

stesse atti irripetibili<sup>3</sup> agli effetti dell'art. 431, lett. b), c.p.p., con la conseguenza che, essendo del tutto legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento<sup>4</sup>, possono essere valutate direttamente come fonte di prova, senza che sia necessaria una conferma testimoniale da parte dei verbalizzanti.

2. L'«irripetibilità» (anche) delle foto allegate ai verbali di p.g.: le ricadute costituzionali. Il principio di diritto enunciato – ed applicato – dalla sentenza in commento in tema di «irripetibilità» (anche) delle foto allegate al verbale ispettivo (o di sequestro) è di particolare rilievo, non solo a fini operativi di polizia giudiziaria, ma anche in prospettiva processuale di (semplificazione della) prova dei reati alimentari.

Infatti, se si ammette la possibilità di «fascicolare» all'incarto dibattimentale le fotografie scattate in sede di accertamento urgente (eventualmente culminato col sequestro), viene meno la necessità di (richiedere ed) attivare il canale orale (*id est*: la testimonianza del verbalizzante) per portare alla conoscenza del giudice l'attività investigativa compiuta in fase di indagine, con evidenti riflessi acceleratori nelle tempistiche processuali.

---

<sup>3</sup> Si tratta di atti che possono essere compiuti una sola volta o per i quali gioca un ruolo preminente il fattore sorpresa e che quindi non potrebbero essere utilmente reiterati: «Qui interessa l'irripetibilità congenita. Identifichiamo i casi: perquisizioni, sequestri, intercettazioni, rilevazioni urgenti su luoghi, cose o persone *ex artt.* 354 e 360» (CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1995, 759; in tal senso anche FANUELE, *L'utilizzabilità delle relazioni di servizio redatte dalla polizia giudiziaria alla base dei principi costituzionali sul «giusto processo»*, in *Cass. pen.*, 2004, 1728). In senso parzialmente difforme, è stato ritenuto che nel fascicolo del dibattimento debbano inserirsi sia gli atti non ripetibili per intrinseca non rinnovabilità, ossia quegli atti che, indifferibili o meno, possono essere compiuti *una tantum*, sia gli atti non ripetibili in conseguenza della loro indifferibilità, vale a dire quelli la cui urgenza è improrogabile in funzione dell'utile esperibilità dell'atto e che, per questa sola ragione, non potranno comunque essere ripetuti (NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, Milano, 2004, 132; in questo senso anche ICHINO, *Gli atti irripetibili e la loro utilizzabilità dibattimentale*, in AA.VV., *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Milano, 1992, 111).

<sup>4</sup> A norma dell'art. 431 c.p.p. fanno parte del fascicolo del dibattimento:

- a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
- b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
- c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal P.M. e dal difensore;
- d) i verbali assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le medesime modalità (art. 727 c.p.p.);
- e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio (art. 392 c.p.p.);
- f) i verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere ed esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
- g) il certificato del casellario giudiziario (art. 685 c.p.p.) e gli altri documenti esistenti presso

Peraltro l'odierna *ratio decidendi* ha una portata che travalica il caso di specie – relativo ad illeciti alimentari – potendo declinarsi a qualunque ipotesi accertativa che supponga l'avvenuta documentazione dell'atto ispettivo (od ablatorio) anche con allegazioni fotografiche ritraenti la *scena criminis* o lo stato dei luoghi *post delictum*. Inoltre, essa dischiude una potenzialità applicativa anche alle videoriprese<sup>5</sup>, del pari allegabili – anche «fisicamente» (previo riversaggio su supporto informatico) – ai verbali di polizia giudiziaria (di sequestro, di accertamento urgente dello stato dei luoghi, di ispezione, ecc.).

Così anticipate le ricadute dell'odierno *dictum* – particolarmente evidenti nei procedimenti per talune fattispecie igienico-sanitarie (come si dirà *postea*: § 5) – non può sottacersi, tuttavia, come l'allegazione di un atto della polizia giudiziaria al fascicolo dibattimentale è circostanza che, *in astratto*, pone un problema di compatibilità col principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova, poiché consente la lettura di un atto formato nella fase procedimentale e la sua conseguente utilizzazione ai fini della decisione<sup>6</sup>.

---

gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza e le sentenze irrevocabili ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa, ovvero, al fine di valutare la credibilità di un testimone (art. 236 c.p.p.);

h) il corpo di reato (art. 253 c.p.p.) e le cose pertinenti al reato (art. 259 c.p.p.);

i) gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. nonché la documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, se vi è consenso delle parti.

<sup>5</sup> In tema di videoriprese v. *ex plurimis*: Cass. Sez. IV Pen. 15 maggio 2019, n. 20848, Arena; Cass., Sez. II Pen. 12 novembre 2014, n. 46786, P.G., P.C. e Borile, rv. 261.053; Cass., Sez. IV Pen. 19 marzo 2012, n. 10697, Aidi Parietti ed a., rv. 252.673; v. Cass. Sez. I Pen. 2 febbraio 2009, n. 4422, Galati Sansone ed a., rv. 242.793; Cass. Sez. V Pen. 13 agosto 2008, n. 33430, Biviera, rv. 241.386; Cass. Sez. II Pen. 21 settembre 2007, n. 35300, Caruso ed a., rv. 237.848; Cass. Sez. Un. Pen. 28 luglio 2006, n. 26795, Prisco, rv. 234.269, in *Cass. pen.*, 2006, 3937, con nota di RUGGERI, *Riprese visive e inammissibilità della prova*, e in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1347, con nota di CONTI, *Le video-riprese tra prova atipica e prova incostituzionale: le Sezioni Unite elaborano la categoria dei luoghi «riservati»*.

<sup>6</sup> All'indomani del nuovo codice, sul tema del «doppio fascicolo», architrave dell'intero sistema accusatorio volto ad assicurare la cognizione del giudice *ante iudicium* limitata ai soli atti utilizzabili mediante lettura, v. ad esempio AMODIO, *Il dibattimento*, in AA.Vv., *Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento*, Milano, 1989, 92; GALATI - ZAPPALÀ, *L'udienza preliminare*, in AA.Vv., *Diritto processuale penale*, Milano, 2011, 232; GROSSO, *L'udienza preliminare*, Milano, 1991, 262, i quali sottolineano l'eccezionalità dell'ipotesi che il giudice del dibattimento conoscesse atti compiuti nella fase delle indagini preliminari, donde l'esigenza di una disciplina capace di precludere *ab origine* al giudice del dibattimento la materiale disponibilità di tali atti (NEPPI MODONA, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in CONSO - GREVI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, III, Padova, 1993, 397). Sulle profonde alterazioni che il sistema del «doppio fascicolo» ha subito negli anni, per effetto dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, unitamente alla legislazione di emergenza che ha caratterizzato i

Al riguardo, il disposto dell'art. 111, comma 5, Cost., ammette una deroga al principio del contraddittorio soltanto in presenza di una «*accertata impossibilità di natura oggettiva*»: in altri termini, l'attribuzione di un pieno valore probatorio all'atto irripetibile appare legittima solo se giustificata dall'«*esigenza di non dispersione della prova e collegat[a] a situazioni non dipendenti dalla volontà di alcuno*»<sup>7</sup>.

Una lettura costituzionalmente orientata della disciplina codicistica impone, dunque, di ritenere che l'ingresso nel dibattimento di atti formati anteriormente e unilateralmente sia consentito soltanto se il *quid probandum* che ne costituisce l'oggetto non possa pervenire *aliunde* alla cognizione del giudice attraverso l'assunzione di una prova in giudizio, nel contraddittorio delle parti<sup>8</sup>.

È in tale ottica, perciò, che occorre «*misurare*» la condivisibilità (o meno) della decisione in rassegna, la cui reimpiegabilità allo specifico comparto agroalimentare non può che essere subordinata alla previa verifica del rispetto dei principi fondamentali in materia di formazione della prova<sup>9</sup>.

3. *La giurisprudenza di legittimità in materia di atti irripetibili.* Come detto, la pronuncia in commento equipara, agli effetti dell'inserzione nel fascicolo del dibattimento *ex art. 431, lett. b)*, c.p.p., le fotografie allegate al verbale di accertamenti urgenti, di ispezione e/o sequestro al verbale medesimo, essendone «*parte integrante*».

---

primi anni '90 del secolo scorso, con conseguente perdita di gran parte dell'originaria importanza v., per tutti, GALATI - ZAPPALÀ, *op. cit.*, 233.

<sup>7</sup> Cfr., sul punto, Cass. Sez. VI Pen. 7 ottobre 2004, n. 39230, Aiuto ed a., rv. 230.375, che ricostruisce diffusamente i diversi indirizzi della giurisprudenza di legittimità in tema di «*atti irripetibili*».

<sup>8</sup> Così STRAMAGLIA, *Il pedinamento satellitare, ricerca ed uso di una prova «atipica»*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 218.

<sup>9</sup> In argomento v. in generale, *ex multis*: BELLUTA, *Irripetibilità congenita degli atti d'indagine e poteri istruttori del giudice dibattimentale: dalle Sezioni Unite un intervento (non proprio) chiarificatore*, in *Cass. pen.*, 2008, 1079; CAPRIOLI, *Contenuti e modalità di formazione del «nuovo» fascicolo per il dibattimento*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 293; CAPUTO, voce *Fascicolo*, in *Digesto pen.*, vol. V, Torino, 1992; IACOVIELLO, *Contro l'attuale teoria degli atti irripetibili*, in *Cass. pen.*, 1996, 3005; ICHINO, *Gli atti irripetibili e la loro utilizzabilità dibattimentale*, in AA.VV., *La conoscenza del fatto nel processo penale*, cit.; MOLINARI, *Sui limiti di utilizzabilità degli atti di individuazione fotografica e personale compiuti dalla polizia giudiziaria*, in *Cass. pen.*, 1996, 190; NAPPI, voce *Documentazione degli atti processuali*, in *Dig. pen.*, vol. IV, Torino, 1990, 169; NOBILI, *Concetto di prova e regime di utilizzazione degli atti nel nuovo codice di procedura penale*, in *Foro it.*, 1989, V, 279; PIZIALI, *Spunti critici in materia di atti irripetibili*, in *Cass. pen.*, 1994, 2145; PROCACCANTI, *La formazione del fascicolo per il dibattimento in assenza del contraddittorio fra le parti, ivi*, 2008, 3.

Detta equiparazione poggia, in parte motiva, sul richiamo ad un risulante precedente di legittimità relativo (non ad un atto ispettivo bensì) alle relazioni di servizio<sup>10</sup> (corredate, nella specie, da talune fotografie): «le relazioni di servizio, che riproducono l'attività di constatazione ed osservazione effettuata dalla polizia giudiziaria in relazione a fatti e persone in situazioni soggette a mutamento, come tali non più riproducibili, costituiscono atti irripetibili, con la conseguenza che, essendo legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate dal giudice come fonte di prova»<sup>11</sup>.

A questo arresto sono seguiti altri di segno sostanzialmente opposto, avendo la giurisprudenza della Suprema Corte registrato forti oscillazioni intorno alla nozione di «atto irripetibile» – siccome non disciplinata dal legislatore<sup>12</sup> – fino a farne una categoria dal contenuto «a fisarmonica»<sup>13</sup>. Pare utile dar conto allora – sia pure sommariamente – dei filoni giurisprudenziali in materia.

---

<sup>10</sup> Col termine «relazione di servizio» ci si riferisce generalmente ad un atto avente efficacia «interna», non destinato ad avere effetti processuali ma finalizzato alla documentazione meramente «amministrativa» dell'attività effettuata dal personale di polizia giudiziaria. Talora, tuttavia, tale nozione è utilizzata come sinonimo di «annotazione di p.g.» (v., ad esempio, Cass. Sez. VI Pen. 21 luglio 1999, n. 2399, Haxhiu, rv. 214.920) che designa, più propriamente, quello speciale modo di documentazione dell'attività di polizia giudiziaria disciplinato dagli artt. 357 c.p.p. e 115 disp. att. c.p.p., caratterizzato per una minore rigidità e una maggiore celerità e semplicità rispetto al verbale.

<sup>11</sup> Cass. Sez. II Pen. 26 gennaio 2005, n. 2353, Ara ed a., rv. 230.618, in *Cass. pen.*, 2006, 1014, con nota di ZACCHE', *Sopralluoghi e relazioni di servizio della polizia giudiziaria*; nell'occasione la S.C. ha osservato che la relazione di servizio, in quanto descrittiva di fatti oggetto di percezione diretta, non si differenzia da quelle attività, quali perquisizioni, sequestri ed ispezioni, che, pur potendo essere oggetto di testimonianza, sono pacificamente incluse nel novero degli atti irripetibili.

<sup>12</sup> Il radicale dissenso rispetto a questa scelta del legislatore [v. FRIGO, sub art. 431, in CHIAVARIO (a cura di), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, IV, Torino, 1990, 723] ha portato la dottrina a ritenere ingiustificata l'assenza di tipizzazione degli atti non ripetibili, i quali, lungi dal rappresentare la regola, sono dotati del carattere della eccezionalità, che meriterebbe una determinazione precisa e puntuale (in tal senso GARUTI, *L'udienza preliminare*, in AA.VV., *Procedura penale*, Torino, 2010, 482, che ha sottolineato come il legislatore abbia previsto all'art. 431 c.p.p. un elenco tassativo, che è però messo in discussione dal fatto che non siano stati tipizzati gli atti irripetibili e i criteri in forza dei quali dovrebbero essere considerati tali).

<sup>13</sup> In sede dogmatica, l'unico dato sistematico pressoché certo cui si è giunti tramite un'analisi comparativa degli artt. 431 e 512 c.p.p., consiste in una classificazione che distingue gli atti a seconda del momento in cui l'irripetibilità si manifesta (NIGRO, *Atti irripetibili e limiti ai poteri probatori del giudice*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1169): si parla così di irripetibilità *originaria*, fondata su connotati degli atti che sono intrinseci e di irripetibilità *sopravvenuta*, cioè derivata da accadimenti che ne hanno compromesso la possibilità di rinnovazione (nozione quest'ultima ricavabile dal disposto dell'art. 512 c.p.p.).

L'indirizzo più risalente<sup>14</sup>, esaminando l'atto processuale in relazione al «contenuto» dell'attività svolta, considera «irripetibili» tutti quegli atti «che non possono essere rinnovati nella loro ontologica essenza, pur se rievocabili, tramite la lettura del verbale, in un'occasione cronologicamente successiva»<sup>15</sup>. Sulla base di questa premessa, nella categoria rientrerebbero non solo le perquisizioni ed i sequestri – com'è naturale – ma anche tutti gli altri atti, compresi il pedinamento e l'osservazione compiuti dalla p.g., che si esauriscono nel momento del loro compimento e di cui, successivamente, è riproducibile la sola documentazione<sup>16</sup>.

In altre pronunce la Suprema Corte<sup>17</sup>, invece, individua la categoria degli «atti irripetibili» muovendo dal principio che l'inserimento degli atti d'investigazione nel fascicolo per il dibattimento costituisce, anzitutto, una deroga al principio dell'oralità. Pertanto, il concetto di «irripetibilità» viene fatto coincidere, più rigorosamente, con una «impossibilità materiale e ontologica riferita alla rinnovazione in giudizio del medesimo atto compiuto durante le indagini»<sup>18</sup>. In quest'abbrivo, si sono esclusi dal novero degli «atti irripetibili» tutti gli atti rinnovabili oralmente in giudizio, comprese le relazioni di servizio della polizia giudiziaria concernenti un'attività di pedinamento, il cui contenuto può essere assunto, nel contraddittorio tra le parti, attraverso l'escussione orale dei verbalizzanti<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> Cass. Sez. VI Pen. dicembre 2002, n. 42802, Castellano ed a., rv. 223.073, in *Cass. pen.*, 2004, 1728, con nota di FANUELE, *L'utilizzabilità delle relazioni di servizio redatte dalla polizia giudiziaria alla base dei principi costituzionali sul «giusto processo»*, cit.; Cass. Sez. I Pen. 8 agosto 2000, n. 8860, Guastalegname, rv. 216.551; Cass. Sez. IV Pen. 2 giugno 2000, n. 6504, De Stefani ed a., rv. 216.688; Cass. Sez. II Pen. 8 maggio 1997, n. 4095, Baldini, rv. 207.827; Cass. Sez. I Pen. 24 luglio 1993, n. 7263, Delle Fave, rv. 194.829.

<sup>15</sup> Così Cass. Sez. VI Pen. 7 ottobre 2004, n. 39230, cit.

<sup>16</sup> Da ultimo v. Cass. Sez. III Pen. 30 novembre 2011, n. 44413, A., rv. 251.613; Cass. Sez. V Pen. 3 novembre 2005, n. 39995, Gissi ed a., rv. 232.380.

<sup>17</sup> Accoglie tale orientamento già Cass. Sez. I Pen. 7 novembre 2002, n. 37286, Marucci, rv. 222.537; Cass. Sez. I Pen. 8 giugno 1999, n. 7253, Marafante, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1999, 543, secondo la quale: «ai fini dell'inserimento, nel fascicolo del dibattimento, dei verbali degli atti non ripetibili - per questi ultimi intendendosi gli atti, compiuti nel corso delle indagini preliminari, di cui è impossibile la rinnovazione nel giudizio - le relazioni di servizio della polizia giudiziaria in cui si documentino o si riferiscano semplicemente le circostanze in cui è stata acquisita la notizia di reato non sono qualificabili come atti irripetibili e non possono, pertanto, essere utilizzate dal giudice ai fini della decisione».

<sup>18</sup> Così Cass. Sez. VI Pen. 7 ottobre, 2004, n. 39230, cit.

<sup>19</sup> Da ultimo, in questo senso, v. Cass. Sez. IV Pen. 29 maggio 2015, n. 23305, Di Stefano, rv. 263.874; Cass. Sez. I Pen. 27 luglio 2009, n. 30988, Mazzola, rv. 244.741; Cass. Sez. VI Pen. 11 aprile 2008, n. 15396, Sitzia ed a., rv. 239.638; Cass. Sez. I Pen. 23 marzo 2006, n. 10278, Foti, rv. 233.720; Cass. Sez. I Pen. 19 ottobre 2005, n. 38307, Ventaloro, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 201, con nota di CORBETTA, *Solo parzialmente utilizzabili come prova le relazioni di servizio della polizia giudiziaria*.

Nell'intento di bilanciare l'interesse alla ricerca della verità nel processo con il principio del contraddittorio nella formazione della prova, sono intervenute le Sezioni Unite<sup>20</sup> che hanno limitato l'«irripetibilità» di un atto procedimentale soltanto all'esistenza di un risultato «ulteriore ed estrinseco» rispetto alla mera attività investigativa della polizia giudiziaria, il quale «non sia più riproducibile in dibattimento se non con la perdita dell'informazione probatoria o della sua genuinità»<sup>21</sup>.

Sulla medesima linea interpretativa si era posta anche una precedente pronuncia di legittimità, secondo la quale il carattere della «irripetibilità» sarebbe ravvisabile in tutti quegli atti «che, per la loro natura di riscontro puntuale, asettico e contestuale di una realtà spazio-temporale colta nella sua non riproducibile istantaneità, non sono materialmente e soddisfacentemente rinnovabili nel giudizio»<sup>22</sup>.

4. *Il dictum: la nozione «estensiva» di verbale irripetibile.* Aderendo all'impostazione del giudice nomofilattico, non dovrebbero porsi problemi di sorta circa l'inseribilità delle fotografie allegate ai verbali di polizia giudiziaria al fascicolo del dibattimento.

In effetti, il narrante – in fase dibattimentale – può descrivere ciò che ha compiuto o ciò che ha visto ma non ripetere l'attività che si è concretizzata in un risultato oggettivo estrinseco: può ridescrivere verbalmente una situazione ma non riprodurla come è stata «fotografata» nell'immediatezza. Nei casi di *res* soggetta a modificazioni, la mancata acquisizione dei rilievi fotografici condurrebbe alla perdita di un'informazione «visiva» certamente più genuina della descrizione orale che potrebbe farsene in dibattimento e che si può rivelare essenziale per l'esito del processo.

---

<sup>20</sup> Cass. Sez. Un. Pen. 18 dicembre 2006, n. 41281, P.M. in proc. Greco, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1155, con nota di NIGRO, *Atti irripetibili e limiti ai poteri probatori del giudice*. Cfr. anche: CERQUA, *Le Sezioni Unite fissano i criteri per stabilire quando gli atti investigativi non sono ripetibili*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1476; APRILE, *Sui limiti di applicabilità dell'art. 507 c.p.p.: una nuova sentenza che non elimina ogni dubbio interpretativo*, in *Cass. pen.*, 2007, 3341; VESSICHELLI, *Quando la relazione di servizio non è un atto irripetibile. Osservazioni a Cass. Sez. Un. 17 ottobre 2006, Greco, ibidem*, 952.

<sup>21</sup> Così Cass. Sez. Un. Pen. 18 dicembre 2006, n. 41281, cit.

<sup>22</sup> Cfr. Cass. Sez. VI Pen. 7 ottobre 2004, n. 39230, cit., nella quale si sostiene che: «quando, invece, l'atto consiste nel riporto narrativo di una esperienza sensoriale "aperta", facilmente soggetta a più o meno consci "filtri" soggettivi di ordine selettivo e/o interpretativo, esso può, evidentemente, sempre essere rinnovato attraverso la deposizione dell'"esperto" assunta nel contraddittorio delle parti».

Tuttavia devesi constatare la «rigidità» della formulazione dell'art. 431, comma 1, lett. b), c.p.p. che, nell'individuare la documentazione idonea a confluire nel fascicolo per il dibattimento, cita testualmente i soli «*verbali* degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria». In presenza di una formulazione così precisa ci si potrebbe porre il problema se sia comunque sostenibile – nel senso diviso dalla pronuncia in rassegna – un «libero» ingresso nel fascicolo per il dibattimento anche di *res* ulteriori e diverse, come i rilievi fotografici<sup>23</sup>. Peraltro, il problema si pone in termini sostanzialmente identici per i supporti digitali, per le documentazioni fonografiche e cinematografiche, nonché – ancor più significativamente – per le intercettazioni, i cui supporti di registrazione, secondo il disposto letterale dell'art. 268, comma 7, c.p.p., risultano incomprensibilmente esclusi dal fascicolo dibattimentale, essendo espressamente prevista l'allegazione delle sole «trascrizioni»<sup>24</sup>.

Invero, tutte le ipotesi richiamate presentano un dato comune: il legislatore, nel selezionare gli elementi conoscitivi da inserire nel fascicolo per il dibattimento, sembra avere avuto esclusivo riguardo alle tradizionali forme di documentazione scritta, trascurando l'esistenza di altre categorie di atti d'indagine «che lasciano dietro di sé una traccia sensibile ulteriore rispetto ai protocolli»<sup>25</sup>.

Peraltro, la *Relazione* al Progetto preliminare del c.p.p. chiarì che, qualora alle operazioni di polizia giudiziaria «partecipino persone fornite di specifica competenza tecnica nell'eseguire i rilievi e gli accertamenti, il verbale potrà essere corredato con fotografie, planimetrie e con ogni altro mezzo di riproduzione»<sup>26</sup>.

Sulla scorta di tali considerazioni, deve quindi concludersi che, ove l'attività investigativa sia accompagnata da rilievi fotografici – e, volendo, anche fonografici, cinematografici o informatici/digitali in genere – di

---

<sup>23</sup> *Nulla questio*, invece, laddove la polizia giudiziaria abbia collazionato il verbale ispettivo (o di sequestro) inserendo nel corpo dello stesso i rilievi fotografici che, in tal caso, non fanno parte integrante del verbale medesimo, come allegati, ma sono un tutt'uno.

<sup>24</sup> In materia di intercettazioni e di utilizzabilità dei relativi nastri di registrazione si veda Cass. Sez. I Pen. 1° febbraio 1995, n. 109, Catti ed a., rv. 201.238, secondo la quale, la mancata previsione normativa di un loro inserimento nel fascicolo di cui all'art. 431 c.p.p. «deriva solo dalla natura degli oggetti non fascicolabili», non precludendo in alcun modo al giudice la possibilità di ascoltarli e di utilizzarli per l'accertamento dei fatti.

<sup>25</sup> In termini CAMON, *Le riprese visive come mezzo d'indagine: spunti per una riflessione sulle prove «incostruttive»*, in *Cass. pen.*, 1999, 1192.

<sup>26</sup> V. *Rel. prog. prel. c.p.p.*, sub art. 354 c.p.p.

per sé espressione di una realtà non ripetibile e «cristallizzata» in un apposito supporto idoneo a rappresentarla, anche tali forme di documentazione possono essere acquisite al fascicolo per il dibattimento, in quanto «parte integrante» dello stesso verbale<sup>27</sup>.

Dunque, pur nella consapevolezza che il disposto di cui all'art. 431, lett. b), del c.p.p. rappresenta una deroga al principio di oralità cui è ispirato il processo penale e deve costituire, pertanto, una norma eccezionale di stretta interpretazione<sup>28</sup>, il *dictum* in rassegna non confligge con le garanzie del contraddittorio e neppure con la *littera* della norma processuale di riferimento. Esso, infatti, si riferisce all'attività ispettiva – nella specie: ispezione igienico-sanitaria compiuta dai NAS – che, pacificamente, rientra nel novero degli atti irripetibili, per come rilevata *de visu*. Il *proprium* ricavabile dalla pronuncia qui annotata sta, semmai, nell'aver espressamente sancito l'autosufficienza probatoria (anche) delle foto, specificando che «sono parte integrante del verbale d'ispezione dei luoghi, poiché sono state effettuate durante l'ispezione». Come a dire che le fotografie sono un tutt'uno rispetto al verbale cui accedono (d'ispezione e/o di sequestro), sicché in dibattimento non vanno acquisite come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. (e, quindi, subordinatamente al positivo vaglio di ammissibilità di rilevanza ai fini del giudizio) perché vanno (già) fascicolate quali atti irripetibili *ex art.* 431, lett. b), c.p.p. Di qui l'affermata – e condivisibile – superfluità della conferma orale da parte dei verbalizzanti in ordine alla loro provenienza ed al loro contenuto. D'altro canto, non può dubitarsi che gli scatti fotografici (non rileva – a questi fini – se digitali, e quindi prodotti in supporto informatico, o se

---

<sup>27</sup> In materia di attività di sopralluogo e osservazione della polizia giudiziaria, v. già Cass. Sez. Un. Pen. 11 marzo 1999, n. 4, Barbagallo, in *Foro it.*, 1999, II, 512, secondo la quale è possibile inserire nel fascicolo dibattimentale i relativi verbali e l'eventuale documentazione fotografica connessa. In passato v. anche Cass. Sez. I Pen. 10 novembre 1997, n. 10145, cit.; «quando [...] l'art. 431, lett. b) c.p.p. parla di “verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla p.g.” usa una terminologia (“verbali”) che da un lato ha carattere generico, ricomprendendo qualunque categoria di atti che raccolgano la prova di un'attività svolta dalla p.g., ma dall'altro, ha pregnante riferimento contenutistico, esigendo cioè che il “verbale” abbia sempre una sua rilevanza probatoria, proprio in funzione di ciò che attesta». In argomento v. DI PAOLO, «Tecnologie del controllo» e prova penale, Padova, 2008, 246; *contra* BORRELLI, *Riprese filmate nel bagno di un pubblico esercizio e garanzie costituzionali*, in *Cass. pen.*, 2001, 2439; CRICRI, *Sulla natura delle captazioni visive di condotte «non comunicative»*, *ivi*, 2006, 570, secondo il quale il giudice potrà disporre l'ammissione e l'acquisizione dei filmati in giudizio soltanto dopo aver sentito le parti circa le possibili modalità esperibili (come, ad esempio, la visione diretta in dibattimento dei medesimi oppure una perizia).

<sup>28</sup> In termini vedi già Cass. Sez. I Pen. 7 giugno 1997, n. 5366, D'Onghia, rv. 207.816.

inseriti in album fotografico cartaceo) documentino in termini spesso persino più concludenti di quanto non potrebbe essere una verbalizzazione (per quanto analitica ed attenta), circostanze oggettive rilevate all'epoca dell'accesso *in loco* e non più riproducibili in fase dibattimentale, cioè a distanza di anni ed anni dai fatti<sup>29</sup>, derivando l'irripetibilità degli stessi «dall'impossibilità di riprodurre al dibattimento la situazione percepita e rappresentata in un determinato e non rinnovabile contesto spaziale e temporale»<sup>30</sup>.

5. *Conclusioni: l'accertamento de visu dei reati alimentari.* La decisione annotata, in parte motiva, ribadisce anche un altro principio – stavolta specifico in tema di contravvenzioni igienico-sanitarie – che è complementare al tema processuale appena analizzato ed in qualche modo ne esalta la portata complessiva.

La sentenza in chiosa rammenta che per l'accertamento del reato di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962<sup>31</sup> – ed, in particolare, per l'accertamento della condotta di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione – non è necessario procedere al prelievo di campioni ove i prodotti alimentari si presentino all'evidenza mal conservati; con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale violazione delle norme sul prelievo di campioni, siccome si inquadra in un'attività preliminare e processuale, non determina alcuna nullità<sup>32</sup>.

Si tratta di un approdo, in effetti, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità sui reati alimentari ma che, letto «in combinato disposto» con la coeva statuizione sulla valenza irripetibile degli scatti fotografici,

---

<sup>29</sup> Nel senso che nel novero degli atti irripetibili, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., si inseriscono i rilievi fotografici mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni e comportamenti umani, dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o addirittura di scomparire in tempi più o meno brevi, cosicché in seguito potrebbero essere soltanto riferiti v. già Cass. Sez. I Pen. 10 novembre 1997, n. 10145, cit.; Cass. Sez. III Pen. 6 agosto 2004, n. 33893, Domi ed a., rv. 229.558; Cass. Sez. II Pen. 26 gennaio 2005, n. 2353, cit. In tema di irripetibilità degli accertamenti urgenti su esalazioni o fumi maleodoranti, suscettibili per loro natura di subire modificazioni o di scomparire in tempi brevi, v. Cass. Sez. III Pen. 8 ottobre 2007, n. 36965, Di Luzio, rv. 237.393, in *Cass. pen.*, 2008, 12, 4755.

<sup>30</sup> In termini Cass. Sez. III Pen. 6 agosto 2004, n. 33893, cit.

<sup>31</sup> Recante «disciplina igienica delle sostanze alimentari».

<sup>32</sup> Così Cass. Sez. III Pen. 21 aprile 2006, n. 14250, Cilla, rv. 234.121; Cass. Sez. III Pen. 21 settembre 2007, n. 35234, Lepori, rv. 237.520; Cass. Sez. III Pen. 31 gennaio 2014, n. 5076, Zaccaria, rv. 259.054; Cass. Sez. III Pen. 17 aprile 2014, n. 17009, Iannone, rv. 259.002; Cass. Sez. III Pen. 17 marzo 2014, n. 12346, Chen, rv. 259.705.

determina una sorta di effetto «moltiplicatore» relativamente a (taluni) procedimenti in materia alimentare. Nella misura in cui, infatti, si ribadisce oggi non essere necessario, nei casi in cui l'insudiciamento degli alimenti o la loro cattiva conservazione sia percepibile *ictu oculi*, procedere a campionamento (e, quindi alle successive analisi di laboratorio) delle matrici alimentari, ed al tempo stesso si sancisce la diretta utilizzabilità delle fotografie quali atti irripetibili, in definitiva si vengono ad alleggerire (e non di poco) gli adempimenti accertativi della polizia giudiziaria e del P.M. in relazione ad una classe di reati – come quelli alimentari (o ambientale in genere) – talora complessa da investigare.

In sostanza, a certe condizioni le indagini per le contravvenzioni igienico-sanitarie ma anche per l'accertamento delle contraffazioni alimentari *estrinseche*<sup>33</sup> potrebbero esaurirsi nell'espletamento del solo atto ispettivo «a sorpresa», destinato a confluire direttamente al fascicolo del dibattimento, con tanto di allegati fotografici (o di videoriprese), pienamente utilizzabili a fini di prova, anche esclusiva.

Con una precisazione: detto «alleggerimento» probatorio può valere solo nei casi più macroscopici, quelli cioè in cui le violazioni alla disciplina alimentare (ovvero ambientale in genere) siano constatabili *de visu*, come nel caso di prodotti invasi da parassiti<sup>34</sup>. Diversamente nei casi più complessi, come nella gran parte delle ipotesi di frode agroalimentare, ove gli effetti del reato (alimentare, sanitario o ambientale in genere) non siano percepibili ad occhio nudo – e, quindi, immortalabili in fotografie (o videoriprese) – non potrà prescindersi dall'espletamento, in fase di indagini preliminari, di analisi di laboratorio al fine di accertare la presenza di sostanze pericolose o dannose per il consumatore, precedute dal prelevamento di matrici campionarie. E poiché la fase di prelievo e di formazione del campione condiziona tutta l'analisi successiva, al fine di ridurre ogni fattore di criticità in questi casi dovrà altresì osservarsi ogni precauzione atta ad evitare modifiche che possano in-

---

<sup>33</sup> Quelle cioè perpetrate con modalità analoghe alle contraffazioni industriali ove può bastare l'esame *de visu* del corpo del reato a fini di prova. In argomento, con particolare accento alle contraffazioni alimentari «intrinseche» ed alle connesse problematiche accertative, v. NATALINI, *Indagini e prova delle frodi agroalimentari: percorsi investigativi e processuali del P.M. specializzato*, in questa Riv., 2017, 366; ID., *Tutela processual-penale delle frodi alimentari*, in ID. (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, Milano, 2018, 155-156.

<sup>34</sup> Fattispecie affrontata, oltre che nella sentenza in commento, in Cass. Sez. III Pen. 18 aprile 2013, n. 17704, Petrelli, rv. 255.557.

fluire sul contenuto degli analiti ricercati e compromettere la validità delle determinazioni o la rappresentatività dei campioni. Inoltre, poiché l'onere di provare la genuinità del reperto spetta al P.M., nei casi più complessi è pure opportuno predisporre protocolli operativi *ad hoc* calibrati sulla normativa di settore, da allegare al decreto di ispezione, in modo da vincolare la p.g. delegata alla sua osservanza e da rendere edotta la difesa – ed, in prospettiva, il giudice del dibattimento, essendo atto irripetibile producibile *ex art. 431, lett. c)*, del c.p.p. – delle modalità di campionamento, della strumentazione e dei criteri utilizzati, delle procedure di etichettatura, di repertazione, di conservazione e trasporto dei campioni ai laboratori incaricati, dei tempi di consegna e delle modalità. Ciò perché il campionamento rappresenta, sull'intero processo di controllo analitico, un momento di elevata criticità: esso condiziona i risultati di tutte le operazioni successive, incide in misura notevole sull'attendibilità totale del risultato dell'analisi e, in fase dibattimentale (o di riesame in caso di sequestro reale), è sovente fonte di contestazione dei risultati qualora non sia (data prova che è) stato correttamente eseguito oppure quando i reperti campionati non siano stati correttamente identificati, sigillati, spediti e/o conservati<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Sulle cautele da seguire nell'attività di campionamento in materia di frodi alimentari, sia consentito il rinvio a NATALINI, *Indagini e prova delle frodi agroalimentari*, cit., 390 ss.; ID., *Tutela processual-penale delle frodi alimentari*, cit., 179 ss.